

**Torneo Paese di Castiglioncello – categoria Over 35 -
Gara il Gladiolo – L'Angolo Ghiotto del 30 luglio 2016**

IN FATTO

La squadra l'Angolo Ghiotto preannunciava ricorso, tramite una mail inviata al Comitato Provinciale AICS in data 31 luglio alle 13,50, avverso la regolarità della gara in epigrafe, sostenendo che alla stessa aveva partecipato un giocatore privo di documento di identità.

Non avendo comunicato il nominativo di tale giocatore, ad essa veniva richiesto per le vie brevi di renderlo noto, pena l'improcedibilità del preannuncio.

Integrava la precedente mail con altra mail dell'1 agosto, alle ore 13,41.

Nello stesso giorno, con altra mail inviata alle 18,45, chiedeva che fosse inoltre accertato se lo stesso giocatore era regolarmente tesserato.

In entrambi i casi chiedeva fossero applicate le sanzioni previste dal regolamento.

La società il Gladiolo, tramite una mail inviata al Comitato Provinciale AICS in data 2 agosto, chiedeva che fosse accertato il regolare tesseramento dei giocatori della squadra l'Angolo Ghiotto.

Sosteneva inoltre che, ai sensi dell'articolo 9 del Torneo, l'eventuale mancanza della tessera per il proprio giocatore poteva essere sanata entro sette giorni.

Dopo il preannuncio di reclamo, nessuna delle due società produceva altra documentazione.

Gli arbitri della gara, allo scopo interpellati, affermavano che il giocatore privo di documento era loro noto, e che le sue generalità erano quelle riportate nella lista di gara.

IN DIRITTO

Per quanto riguarda i ricorsi avverso la regolarità delle gare, l'articolo 12 del regolamento del torneo prevede che: *“Per i ricorsi, andranno osservate le disposizioni previste dal regolamento generale AICS, reperibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo <http://www.aicslucca.it> sezione documenti calcio, guida ai campionati. Non sono ammessi ricorsi avverso errori tecnici arbitrali”*

Per quanto riguarda le sanzioni da infliggere a tesserati e società, così come ogni altro aspetto relativo alle gare, l'ART. 14 del regolamento del torneo prevede che *“Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento Generale A.I.C.S”*

L'Art.110 del Regolamento Generale AICS *“Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale”* prevede quanto segue:

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei Tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale, si dispone di osservare quanto previsto all'art. 109 del presente Regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

a) il comma 7 è abolito;

b) i termini di cui al comma 17 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

c) il comma 22 è abolito, essendo le decisioni del giudice di I grado inappellabili.

2. Non sono inoltre ammessi reclami avverso errori di natura tecnica arbitrale

L'Art.109 del Regolamento Generale AICS *“Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play off dei campionati”* prevede quanto segue:

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, si dispone di osservare quando previsto dall'art.109 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

a) i termini di cui al comma 3 sono abbreviati alle ore 19,00 del giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

b) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

c) i termini di cui al comma 7 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo al ricevimento delle motivazioni del reclamo;

d) i termini di cui al comma 17 sono abbreviati alle ore 19,00 del terzo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

e) i termini di cui al comma 18 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

L'Art.108 del Regolamento Generale AICS "Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati" ai commi citati e a quelli interessati, prevede quanto segue:

(omissis)

3. Tutti i reclami devono essere preannunciati mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara, salvo quanto previsto ai commi 11, 18 e 19 del presente articolo.

4. Dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, entro 7 giorni dallo svolgimento della gara, lettera firmata dal legale rappresentante della società, illustrante le motivazioni del reclamo.

5. Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata o posta certificata, alla controparte.

6. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato al Giudice di I° grado, insieme alla tassa di reclamo fissata in € 100,00.

7. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di reclamo, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata o posta certificata, anche alla reclamante.

8. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.

10. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo

14. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale e compreso il caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente. Il giudice sportivo pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.

15. Il mancato versamento della tassa reclamo e l'insufficienza della documentazione presentata possono essere sanati solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dal giudice sportivo nella pubblicazione di cui al comma precedente.

17. I reclami avverso le posizioni dei giocatori che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sono proposti nel termine di 30 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura del campionato a cui i reclami si riferiscono.

18. I reclami avverso le posizioni dei giocatori la cui irregolare partecipazione ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sia stata accertata in sede di giudizio, sono proposti nel termine di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura della manifestazione a cui i reclami si riferiscono.

Per quanto riguarda i documenti da produrre all'arbitro prima dell'inizio della gara, l'articolo 9 del regolamento del torneo prevede che: "L'accesso al campo da gioco sarà consentito solo a coloro che siano compresi nella nota di gara e in possesso di documento di identità e cartellino AICS o cartellino plastificato AICS."

Per quanto riguarda l'obbligo di essere tesserati AICS, l'articolo 9 del regolamento del torneo prevede che: "L'arbitro non consentirà la partecipazione alla gara dei calciatori sprovvisti di tessera. La mancanza di tessera può tuttavia essere sanata richiedendola agli organizzatori del torneo, che la rilasceranno possibilmente nella stessa serata, o presentando copia della richiesta di tesseramento presentata al Comitato Provinciale AICS (e-mail, fax o copia timbrata dall'AICS oppure presentata tramite il comitato organizzatore) in data non anteriore a 7 giorni".

Per quanto riguarda infine la partecipazione di un calciatore privo di documento alla gara, l'articolo 83 comma 8 del regolamento generale AICS "punizione sportiva della perdita della gara" prevede che "Non si applica inoltre la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore partecipante alla gara sia accertata in sede di giudizio, allorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti",

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Il combinato disposto degli articoli 108, 109 e 110, che disciplinano la presentazione dei ricorsi avverso la regolarità delle gare, fa dedurre, nel caso specifico oggetto di ricorso, che i preannunci di reclamo dovesse essere stati inviati entro le ore 19 di lunedì 1 agosto, che i reclami dovessero essere stati inviati entro le ore 19 di martedì 1 agosto, che si versasse tassa ricorso di €uro 100,00 entro gli stessi termini, e che si osservasse una serie di ulteriori formalità (quali la comunicazione alla controparte) che sono state assolte per le vie brevi direttamente dal settore calcio.

La società L'Angolo Ghiotto ha rispettato solo i termini per presentare preannuncio di reclamo, la società il Gladiolo neppure quelli.

Anche considerando che un torneo di breve durata rende difficile osservare tutte le formalità previste dal regolamento, e che in passato questo giudice ha derogato la loro applicazione, se le parti fossero comunque venute a conoscenza che erano in atto procedure di ricorso, non è possibile (secondo quanto previsto dall'articolo 108, commi 4 e 6) non inviare almeno il preannuncio di reclamo e il reclamo formale nei termini previsti, ed entro gli stessi termini versare la tassa di ricorso.

Sono queste procedure semplici, generalmente note e comunque facilmente rinvenibili, in quanto il regolamento del torneo è disponibile presso l'impianto e sul sito dell'AICS, e il regolamento del campionato è consultabile in qualsiasi momento sul sito dell'associazione, come ben specificato dallo stesso regolamento del torneo.

E non è assolutamente scusabile che chi denuncia il mancato rispetto di procedure regolamentari, a sua volta proceda fuori da ogni regolamento!

I ricorsi in merito alla posizione dei giocatori partecipanti alla gara, a prescindere dalla loro fondatezza, che se accertata presuppone sia assegnata la punizione sportiva della perdita della gara alla società in difetto, e la sua esclusione dal torneo, non possono pertanto essere esaminati, perché violano irrimediabilmente quanto stabilito dall'articolo 108 comma 14.

Pur sussistendo gli stessi vizi formali per il ricorso avverso la mancanza di documento di identità di un giocatore partecipante alla gara, che lo renderebbero inammissibile, si potrebbe qui ulteriormente derogare al mancato versamento della tassa reclamo e al mancato inoltro di un ricorso ufficiale regolarmente sottoscritto, in quanto ci troviamo di fronte alla contestazione di una decisione arbitrale considerata erronea, in quanto aveva consentito di partecipare alla gara a un giocatore non avente titolo, e dunque riconducibile alla censurabilità del comportamento degli ufficiali di gara.

Nel merito, tale partecipazione di giocatore privo di documento, pur essendo in violazione dell'articolo 9 del regolamento del torneo, non comporta però, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento generale AICS, la *“punizione sportiva della perdita della gara”* in quanto essa non si applica *“nel caso in cui l'identità del calciatore partecipante alla gara sia accertata in sede di giudizio, allorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti.”* La testimonianza degli arbitri, che hanno confermato di conoscere il giocatore, e che lo hanno identificato come essere quello iscritto nelle liste di gara, consente l'applicazione di tale articolo.

Resta la grave violazione commessa dai direttori di gara, che hanno agito in modo palesemente difforme da quanto previsto dal regolamento e pertanto hanno commesso un errore tecnico, per il quale meritano di essere sanzionati. Ma fermo restando che non si può attribuire la punizione sportiva della perdita della gara alla società inadempiente giusto quanto previsto dall'articolo 83 del regolamento generale AICS, non si può nemmeno far ripetere la gara per errore tecnico arbitrale, come prevedrebbe la fattispecie della violazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 12 del regolamento del torneo e dall'articolo 110 del regolamento generale AICS, che vietano la presentazione di ricorsi per errori tecnici arbitrali.

P.Q.M.

1. Si respinge il ricorso delle squadre L'Angolo Ghiotto e il Gladiolo in ordine al tesseramento dei giocatori, in quanto inammissibile ai sensi dell'articolo 108, comma 14, del Regolamento Generale AICS;
2. Si respinge il ricorso della squadra L'Angolo Ghiotto in ordine alla richiesta di sanzionare gli avversari con la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto in contrasto con quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Regolamento Generale AICS;
3. Si respinge il ricorso in ordine alla possibile ripetizione della partita per errore tecnico arbitrale in quanto inammissibile ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Regolamento Generale AICS e dell'articolo 12 del Regolamento del torneo.
4. Si sospendono i due arbitri che hanno diretto la gara sino a tutto il 15 settembre 2016, demandando al settore arbitrale eventuali ulteriori sanzioni da infliggere.
5. Si ribadisce il divieto a chiunque non in possesso di tessera AICS a partecipare alle gare di finale del torneo, disponendo che gli organizzatori del torneo, in accordo con il settore calcio AICS, accertino preventivamente il possesso della tessera AICS da parte di tutti i giocatori presenti nelle liste consegnate, e agiscano d'ufficio in caso di violazione della norma da parte di chiunque.

Lucca, 3 agosto 2016

II GIUDICE SPORTIVO AICS LUCCA